

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

REGOLAMENTO del DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

TITOLO I IL DIPARTIMENTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento concerne le norme di funzionamento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE) in conformità con la Legge, con lo Statuto di Ateneo e con il Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica, delle altre attività formative dell'Ateneo e della Terza Missione, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo.

2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30.12.2010.

3. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente e favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.

4. L'attività didattica del Dipartimento si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

5. Il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE) conferisce i titoli di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

6. L'attivazione dei corsi è deliberata annualmente e riportata nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 3 – Componenti

1. Al Dipartimento afferiscono le professoresse/i professori di ruolo e le ricercatrici/i ricercatori per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta. Il numero degli afferenti non può essere inferiore a trentacinque.

2. Integra la composizione del Dipartimento il personale tecnico-amministrativo afferente al Centro Servizi Polo di Vercelli.

3. Fanno altresì parte del Dipartimento le borsiste/i borsisti, le/assegniste/gli assegnisti di ricerca, le dottorande/i dottorandi, le specializzande/gli specializzandi che hanno un rapporto di collaborazione con le docenti/i docenti e le ricercatrici/i ricercatori afferenti al Dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'affiliazione per finalità di ricerca di studiose/studiosi non strutturate/strutturati, le quali/i quali non hanno diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- Il Consiglio di Dipartimento;
- La Giunta;
- La Direttrice/Il Direttore;
- La Commissione Paritetica docenti-studenti.

TITOLO II IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 5 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) la Direttrice/il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- b) le Professoresse/i Professori, le Ricercatrici/i Ricercatori e le Ricercatrice/i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- c) quattro rappresentanti delle studentesse/degli studenti individuate/i secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera c) dello Statuto di Ateneo;
- d) un numero di rappresentanti delle assegniste/degli assegnisti di ricerca determinato secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera d) dello Statuto di Ateneo;
- e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro Servizi Polo di Vercelli che non siano già elette/i per le medesime funzioni in altri Consigli di Dipartimento;

Su invito della Direttrice/del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive le responsabili/i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

2. Le modalità di elezione dei rappresentanti delle studentesse/degli studenti, delle assegniste /degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate con delibera del Consiglio di Dipartimento.

3. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento possono assistere, senza diritto di voto e su espresso invito della Direttrice/del Direttore, altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento.

Art. 6 – Compiti

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche, didattiche e formative, e di Terza missione, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione. Il Consiglio svolge, altresì, tutte le attività ad esso attribuite dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto di ateneo. Inoltre nomina Commissioni e organi istruttori per la preparazione delle proprie delibere, i propri rappresentanti nei centri di ricerca e nei centri studi a cui afferisce il Dipartimento; attribuisce le deleghe per gli incarichi o funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto di Ateneo.

3. Il Consiglio di Dipartimento, nell'esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, può delegare talune di esse alla Giunta, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 1 dello Statuto.

Art. 7 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dalla Direttrice/dal Direttore o, in caso di impedimento, dalla Vice-Direttrice/dal Vice-Direttore. Esso è convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno, nonché ogni qual volta la Direttrice/il Direttore ritenga opportuno convocarlo.

2. La convocazione deve essere effettuata per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza e con pubblicazione sul sito *web* di Dipartimento. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito *web* di Dipartimento.

3. L'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 8 – Ordine del giorno

1. La determinazione dell'ordine del giorno è di competenza della Direttrice/del Direttore di Dipartimento.

2. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.

3. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, la Direttrice/il Direttore deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.

4. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti del Consiglio presenti.

Art. 9 – Aggiornamento delle sedute

1. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Direttrice/il Direttore può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito *web* di Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data notizia solo ai componenti assenti, anche a mezzo posta elettronica.

Art. 10 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto. In relazione alla possibilità di svolgere la seduta del Consiglio in modalità telematica vale quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica (D.R. n. 382/2020).

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta la Direttrice/il Direttore dovrà procedere a una nuova convocazione.

3. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro

parenti o affini sino al quarto grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, e di ciò la segretaria/il segretario verbalizzante deve dare atto a verbale.

4. Tutti i membri del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. L'inosservanza reiterata di tale obbligo può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la normativa vigente.

5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimo impedimento.

6. I componenti elettivi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.

7. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, su invito della Direttrice/del Direttore e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, esperte/esperti il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.

8. L'invito dei suddetti soggetti deve essere menzionato nell'ordine del giorno; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Art. 11 – Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranza qualificate. In caso di parità prevale il voto della Direttrice/del Direttore.

2. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale dalla Professoressa/dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretaria/segretario verbalizzante.

4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati, la sintesi degli interventi sui singoli punti e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché il testo delle relative delibere e deve recare la firma congiunta della Direttrice/del Direttore e della segretaria/del segretario verbalizzante.

5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo alla segretaria/al segretario nel corso della seduta.

6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti), e hanno effetto dopo l'approvazione del verbale medesimo da parte del Consiglio.

7. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.

8. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva.

9. La Direttrice/Il Direttore cura la comunicazione e la diffusione delle deliberazioni, le quali potranno essere consultate nella specifica pagina web.

Art. 12 – Votazioni

1. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto della Presidente/del Presidente determina la maggioranza.

2. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

3. Le votazioni *on line* si svolgono con appositi sistemi telematici. Ove sia richiesta la segretezza del voto il sistema individuato garantisce l'anonimato dei votanti e l'accesso ristretto ai soli aventi diritto. Delle operazioni di voto viene dato atto a verbale.

TITOLO III LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 13 – Competenze

1. La Giunta coadiuva la Direttrice/il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle assegnate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.
2. Ferma restando la possibilità per il Consiglio di Dipartimento di attribuire alla Giunta ogni funzione che non sia riservata dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto di Ateneo in forma esclusiva al Consiglio di Dipartimento o alla Direttrice/al Direttore del Dipartimento, la Giunta provvede a deliberare l'acquisto di beni o servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro, nonché approvare contratti e convenzioni di valore non superiore a 40.000,00 euro.

Art. 14 – Composizione

1. La Giunta è composta da:
 - a) La Direttrice/Il Direttore di Dipartimento, che la presiede;
 - b) La Vice-Direttrice/Il Vice-Direttore di Dipartimento;
 - c) n. 3 Docenti afferenti al Dipartimento divisi per fascia;
 - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - e) uno dei rappresentanti delle studentesse/degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
2. La Direttrice/Il Direttore e la Vice-Direttrice/il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli.
4. Le elezioni sono indette dalla Direttrice/dal Direttore di Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40 dello Statuto.
6. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive le funzionarie/i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.
7. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato della Direttrice/del Direttore.

Art. 15 – Convocazione

1. La Giunta è convocata dalla Direttrice/dal Direttore ogniqualvolta sia necessario, anche mediante posta elettronica e con pubblicazione di avviso sul sito *web* di Dipartimento almeno tre giorni prima.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
3. I verbali sono firmati dalla Direttrice/dal Direttore e dalla Professoressa/dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretaria/segretario verbalizzante.
4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO IV IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Art. 16 – Attribuzioni e competenze

1. La Direttrice/Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - c) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
 - d) promuove in generale l'attività didattica, di ricerca e di terza missione del Dipartimento;
 - e) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;
 - f) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
 - g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - h) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
 - i) designa la Vice-Direttrice/il Vice-Direttore, che la/lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato della Vice-Direttrice/del Vice-Direttore coincide con quello della Direttrice/del Direttore.
 - j) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - k) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

Art. 17 – Durata della carica, incompatibilità, dimissioni

1. La Direttrice/Il Direttore di Dipartimento dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. La carica di Direttrice/Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore o membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni della Direttrice/del Direttore di Dipartimento sono accettate dal Rettore.

Art. 18 – Elezioni

1. La Direttrice/Il Direttore di Dipartimento è eletta/eletto tra i Professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata.
2. Le elezioni sono indette dalla Decana/dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. La Decana/Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatrici/scrutatori che la/lo coadiuveranno nello svolgimento delle operazioni elettorali.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio deve essere disposta entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni le candidate/i candidati presentano alla decana/al decano le candidature accompagnate dal programma.
6. Nel caso di candidatura della decana/del decano, le sue funzioni saranno svolte da colei/colui che la/lo segue in ordine di anzianità.
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. E' esclusa la modalit  di voto telematica.
9. In prima votazione risulta eletto la candidata/il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto la candidata/il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora pi  candidate/candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra le due candidate/i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parit  viene ripetuto il ballottaggio.
10. La Direttrice/Il Direttore di Dipartimento   nominata/nominato con Decreto del Rettore.

ART. 19 – Vice Direttore

1. La Direttrice/Il Direttore di Dipartimento designa una Vice Direttrice/un Vice Direttore che la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. La Vice Direttrice/Il Vice Direttore   nominata/nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello della Direttrice/del Direttore.

TITOLO V LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

ART. 20 – Composizione

1. Nel Dipartimento   attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La componente delle docenti/dei docenti   designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale,   scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento, esprime una rappresentante/un rappresentante.
4. La Commissione   nominata dalla Direttrice/dal Direttore del Dipartimento.
5. La Commissione elegge al suo interno una Presidente/un Presidente tra il personale docente e una Vice-Presidente/un Vice-Presidente fra le studentesse/gli studenti ed   convocata almeno tre volte l'anno dalla/dal Presidente; pu  essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
6. La Commissione dura in carica quattro anni accademici.

ART. 21 – Attribuzioni

1. La Commissione   competente a:
 - a) svolgere attivit  di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualit  della didattica e sull'attivit  di servizio alle studentesse/agli studenti da parte delle docenti/dei docenti, individuando indicatori pi  appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - c) formulare proposte per definire le modalit  di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 22 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

ART. 23 – Norma di rinvio

1. I Consigli di Corsi di Studio, i Corsi di specializzazione, perfezionamento e master sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito *web* di Ateneo e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.